

# COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

---

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria in Prima - Seduta

**Numero 3 Del 28-04-21**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **17:00** nella Casa comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

PETRUCCO IVAN	P	STOCCO SAMUEL	P
ROSARIO MARIA ESTHER	P	GRIGIO PAOLO GIOVANNI	P
VALVASON IVAN	P	RONUTTI RENATO	A
FAVOTTO ALESSANDRO	P	MASIERO FABIOLA	P
COMAND ELISA	P	SICURO ELISABETTA	P
GLOAZZO CRISTIANA	P	DEL BIANCO FIRMINO	P
DEGANO RICCARDO	A	GORZA ROBERTO	P
PIANTA LUCA	P	D'AMBROSIO SERENA	P
PARAVANO MICHELE	P		

**Preso Atto** dell'emergenza sanitaria e del **D.P.C.M. del 18 ottobre 2020**, la seduta del Consiglio Comunale si svolge in modalità **ON-LINE**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANDOTTO RITA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.PETRUCCO IVAN in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU PER L'ANNO 2021**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.06.2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati cosiddetti beni merce, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione accordare un'aliquota agevolata per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano e che siano titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;

Dato atto, altresì che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull'IMU 2021:

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Preso atto che per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 e dell'art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30/12/2020;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31.03.2021 e successivamente al 30.04.2021 con il Decreto Sostegni - Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, al Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**PRESO** atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10 marzo 2021 ha deliberato i valori al mq. per l'anno 2021 secondo la suddivisione delle zone omogenee del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, al fine di una maggiore trasparenza verso i soggetti passivi IMU, allo

scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti a seguito degli accertamenti confermando anche per l'anno 2021:

<b>ZONE OMOGENE</b>	<b>Anno 2016</b> (€/mq.)	<b>Anno 2017</b> (€/mq.)	<b>Anno 2018</b> (€/mq.)	<b>Anno 2019</b> (€/mq.)	<b>Anno 2020</b> (€/mq.)	<b>Anno 2021</b> (€/mq.)
ZONA A (fronte strada)	<b>38,22</b>	<b>38,22</b>	<b>38,22</b>	<b>38,22</b>	<b>38,22</b>	<b>38,22</b>
ZONA A (non su fronte strada)	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>
ZONA B (sup. > mq. 500)	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>
ZONA B (sup. < mq. 500)	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>
ZONA C (non urbanizzata)	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>
ZONA C (urbanizzata)	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>
ZONA D2 (urbanizzata)			<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>
ZONA D2 (non urbanizzata)			<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
ZONA H2 (urbanizzata)			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
ZONA H2 (non urbanizzata)			<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
ZONA D3			<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>
ZONA H3			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
ZONA D4			<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>

ZONA G1	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>
ZONA G4			<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
ZONA O	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

PRESO ATTO della deliberazione n. 115 del 6.08.2014 della Giunta Comunale di Talmassons con la quale si attribuisce la funzione di Responsabile IUC – IMU e il decreto del Sindaco di Talmassons n. 5 del 29.12.2017 nomina TPO Ufficio Tributi a seguito della Convenzione stipulata in data 21.12.2016 rep. 1154 con i Comuni di Castions di Strada e Mortegliano per il Servizio Associato delle Entrate Tributarie dei Comuni di Talmassons, Castions di Strada e Mortegliano;

VISTA la deliberazione n. 24 del 18.02.2020 della Giunta Comunale di Talmassons avente ad oggetto la “NOMINA RESPONSABILE TRIBUTI COMUNALI ART. 1 COMMA 778 LEGGE 160 DEL 27.12.2019” e con la quale è stata designata quale Funzionario Responsabile dei tributi comunali, con i poteri che la legge conferisce a tale figura, la TPO TURCO Pierangela, con decorrenza dal 01.01.2020;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2021.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 267/2000;

### **UDITI GLI INTERVENTI:**

**Il Sindaco** procede alla presentazione della delibera e l’Assessore Valvason la illustra.

**Il Consigliere Gorza** dà lettura di un emendamento che vuole presentare. Il Segretario gli chiede di inviarlo l’indomani in formato PDF alla Segreteria in modo che possa far parte della presente delibera e ne diventerà **l’allegato A.**

**Il Sindaco** ricorda che come era già stato detto l’anno scorso i proventi dell’extragetito IMU sono stati azzerrati e che un emendamento quando viene presentato non è un documento politico, come insiste il Consigliere Gorza, ma è un documento che deve comportare una copertura economica a livello di bilancio. La TPO Turco conferma quanto detto dal Sindaco e la necessità di una copertura economica di tutti gli emendamenti presentati in quanto gli stessi vanno poi a modificare la struttura del bilancio.

**VOTANTI: 15 PRESENTI** 11 favorevoli e 2 astenuti (Sicuro, Del Bianco), 2 NON VOTANO ( D’Ambrosio, Gorza)

## DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) **di approvare le aliquote dell'imposta municipale comunale (Imu) per l'anno d'imposta 2021 nelle seguenti misure:**

- **Aliquota del 4,00** per mille per:
  - a. Le abitazioni principali appartenenti alle sole categorie catastali: **A/1, A/8, A/9** con le relative pertinenze a cui spetta pure la detrazione di € 200,00;
  - b. Una unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia
  - c. Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano e che non siano titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
  - d. Gli alloggi posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP-ATER) regolarmente assegnati.
  
- **Aliquota del 0,00** per mille per:  
fabbricati beni merce  
fabbricati rurali ad uso strumentale.
  
- **Aliquota del 7,60** per mille per:  
TUTTI gli ALTRI FABBRICATI non compresi nelle precedenti voci, a titolo esemplificativo:
  - pertinenze delle Abitazioni principali eccedenti a quelle esenti
  - immobili dati in locazione a canone concordato (riduzione 25%)
  - immobili soggetti a vincolo storico (riduzione 50%)
  - Immobili dichiarati inagibili (riduzione 50%)
  - Fabbricati locati
  - Fabbricati non locati
  - Negozi (C01)
  - Laboratori (C03)
  - Fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita
  
  - Aree edificabili;
  - Terreni agricoli.
  
- **Aliquota del 7,60** per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota IMU interamente incassata dallo Stato.

2) **di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:**

- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22/1/2004, n. 42;

- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

- 3) **di dare atto** che l'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- 4) **di CONFERMARE anche per l'anno 2021** i valori minimi di riferimento già deliberati per le aree edificabili da applicarsi ai fini IMU nel territorio del Comune di Castions di Strada e che di seguito si riportano:

<b>ZONE OMOGENNE</b>	<b>Anno 2016</b> (€/mq.)	<b>Anno 2017</b> (€/mq.)	<b>Anno 2018</b> (€/mq.)	<b>Anno 2019</b> (€/mq.)	<b>Anno 2020</b> (€/mq.)	<b>Anno 2021</b> (€/mq.)
ZONA A (fronte strada)	<b>38,22</b>	<b>38,22</b>	<b>38,22</b>	<b>38,22</b>	<b>38,22</b>	<b>38,22</b>
ZONA A (non su fronte strada)	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>
ZONA B (sup. > mq. 500)	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>	<b>44,25</b>
ZONA B (sup. < mq. 500)	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>
ZONA C (non urbanizzata)	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>
ZONA C (urbanizzata)	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>
ZONA D2 (urbanizzata)			<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>
ZONA D2 (non urbanizzata)			<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
ZONA H2 (urbanizzata)			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
ZONA H2 (non urbanizzata)			<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
ZONA D3			<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>

ZONA H3			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
ZONA D4			<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
ZONA G1	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>
ZONA G4			<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
ZONA O	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

- 5) **di dare atto** che alla riscossione dell'imposta si procederà in via esclusiva con il modello F24 e di stabilire, per il versamento diretto da parte del contribuente dell'Imposta Municipale Comunale (IMU), l'importo minimo annuale di € **15,00**, salvo non diversamente disciplinato da norme di emanazione futura;
- 6) **di dare atto** che tutti i dati e le certificazioni prodotti dagli aventi diritto o meno sono tutelati dalla Legge nr. 675/1996 sulla riservatezza;
- 7) **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio preventivo 2021;
- 8) **di dare atto** sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, che tali aliquote garantiscono il gettito annuo complessivo dell'imposta municipale propria in € 530.000,00;
- 9) **di demandare** al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 (**28.10.2021**);
- 10) **di demandare** a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione sopra riportata;

**CON** la seguente votazione: **15 PRESENTI** 11 favorevoli e 2 astenuti (Sicuro, Del Bianco), 2 NON VOTANO (D'Ambrosio, Gorza) ,

### DELIBERA

**Di dichiarare**, con votazione separata, ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to PETRUCCO IVAN

Il Consigliere Anziano  
F.to ROSARIO MARIA ESTHER

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa CANDOTTO RITA

---

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione <sup>è stata</sup> affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e <sup>vi rimarrà</sup> precisamente dal 03-05-2021 al 18-05-2021.

Data 03-05-2021

Reg.Pubbl.nr. 124

L'Impiegato Addetto  
F.to Collab. Prof.le Loredana Pertoldi

---

Copia conforme all'originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data

L'Impiegato Addetto

**ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 28-04-21**

Proponente Ufficio/Servizio: TRIBUTI

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI -  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2021**

**PARERE TECNICO** (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Castions di Strada, 21-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pierangela Turco

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:

Il SEGRETARIO COMUNALE: \_\_\_\_\_

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

\*\*\*\*\*

**PARERE CONTABILE** (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

- Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Castions di Strada, 21-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Nadia Callegarin

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:

Il Responsabile del Servizio: \_\_\_\_\_

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.